



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 73 del 2011, proposto da:
Grato Chatrian, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Varallo, con
domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, via Challand, 19;

contro

Consorzio Miglioramento Fondiario Chavacourt, rappresentato e
difeso dall'avv. Tamara Lanaro, con domicilio eletto presso la
Segreteria del T.A.R. in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo, 2;

nei confronti di

Marco Fiou, rappresentato e difeso dall'avv. Hebert D'Herin, con
domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. in Aosta, piazza
Accademia S. Anselmo, 2;

per l'annullamento

- del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico

professionale per prestazioni di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura per il riordino fondiario in località Chessilier e Plan de Sarré nel Comune di Verrayes - 1° lotto, in data 3 novembre 2011, comunicato all'esponente, a mezzo fax, in data 4 novembre 2011;
- nonchè di tutti gli atti preordinati, conseguenti e connessi a tale provvedimento di aggiudicazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio Miglioramento Fondiario Chavacourt e di Marco Fiou;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2012 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori avvocati Alberto Varallo per il ricorrente, Tamara Lanaro per il Consorzio e Hebert d'Herin per il controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 2.12.2011 il dott. Chatrian Grato, titolare di uno studio tecnico agricolo forestale, ha impugnato il provvedimento 3.11.2011 del Consorzio di miglioramento fondiario "Chavacourt", di aggiudicazione definitiva al controinteressato Ing. Marco Fiou dell'incarico professionale di servizi attinenti all'ingegneria ed all'architettura (direzione lavori, coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione, rilievi topografici, accatastamento, misura e contabilità per i lavori di sistemazione agraria e nuovo impianto di irrigazione a pioggia) per il riordino fondiario in località Chessillier e Plan de Sarré nel comune di Verrayes – 1° lotto.

A sostegno del gravame ha dedotto: l'illegittimità della nomina della commissione incaricata di esaminare l'offerta tecnica, per la presenza di un componente (il geom. Luca Boch) non designato dal competente collegio professionale (1° motivo); l'illegittimità dell'offerta tecnica del controinteressato, che, in violazione dell'art. 266 comma 1 lett. b) punto 1 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, ha presentato documentazione relativa ad un numero di servizi (otto) superiore a quello massimo (tre), indebitamente considerando unico servizio i distinti lotti di un più complesso intervento (2° motivo); l'illegittimità – sotto altro profilo - dell'offerta tecnica del controinteressato, che, invece di limitarsi ad illustrare le modalità di svolgimento del servizio a gara (come previsto dal bando e dall'art. 266 comma 1 lett. b) punto 2 del D.P.R. n. 207/2010, ha inammissibilmente proposto “migliorie” all'appalto oggetto della direzione lavori, sotto forma di revisione del progetto esecutivo.

Si sono costituiti in giudizio il Consorzio di miglioramento fondiario “Chavacourt” ed il controinteressato Ing. Marco Fiou, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

La difesa di parte controinteressata ha preliminarmente eccepito il

difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in ragione della natura privata – ex art. 3 L.R. Valle d’Aosta 8.1.2001, n. 3 - dei consorzi di miglioramento fondiario.

Con ordinanza 18.1.2012, n. 2 il Tribunale ha fissato – ex art. 119 comma 3 c.p.a. - la data di discussione nel merito del ricorso.

All’udienza pubblica del 14 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

DIRITTO

Occorre preliminarmente affrontare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa di parte controinteressata.

L’eccezione è infondata.

La natura formalmente privata dei consorzi di miglioramento fondiario non rileva infatti al fine di escludere la giurisdizione del giudice amministrativo, posto che, in forza del richiamo di cui all’art. 3 comma 2 lett. h) della citata L.R. n. 12/1996, si applicano anche ai consorzi di miglioramento fondiario – tra gli altri – gli artt. 16, 19, 20 e 21 della medesima legge.

In particolare, l’art. 16 comma 2 L.R. n. 12/1996 stabilisce che, qualora i soggetti cui si applica la legge non possano espletare la funzione di direzione dei lavori per carenza o indisponibilità delle necessarie risorse tecniche specialistiche, detta funzione è affidata al progettista incaricato ovvero ad altri soggetti “scelti con le modalità di cui agli articoli 19, 20 e 21 e seguenti della medesima legge, concernente i servizi attinenti alla ingegneria ed architettura”, cioè

mediante procedimenti di evidenza pubblica.

Dunque la controversia in questione, relativa ad una procedura di affidamento di servizi, svolta da un soggetto comunque tenuto, nella scelta del contraente, al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa regionale, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 lett. e) punto 1 c.p.a.

Nel merito, il ricorso è fondato, sotto l'assorbente profilo - dedotto con il primo motivo di ricorso - attinente alla violazione dell'art. 84 n. 8 lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 ed alla irregolare composizione della commissione giudicatrice.

Giova premettere che, a norma del disciplinare di gara (doc. 3 delle produzioni 5.12.2011 di parte ricorrente, p. 18), il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D. Lgs. n. 163/2006.

Per tale caso, l'art. 25 comma 5 L.R. n. 12/1996 stabilisce che "la valutazione tecnica delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice nominata, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, dall'organo competente, secondo criteri di imparzialità e competenza".

Ciò posto, la questione circa l'applicabilità diretta dell'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 alla procedura de qua appare non determinante, posto che la scelta dei componenti la commissione nell'ambito di elenchi formati sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali (e, dunque, da soggetti terzi rispetto alla stazione

appaltante) piuttosto che su designazione diretta, costituisce precipua estrinsecazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 comma 1 Cost., direttamente richiamato anche dall'art. 25 comma 5 L.R. n. 12/1996.

Nessun rilievo, nel caso di specie, rivestono dunque le considerazioni – pur condivisibili in astratto - contenute nelle sentenze della Corte costituzionale nn. 401/2007 e 43/2011, posto che non solo non esiste una disciplina specifica di matrice regionale che prevalga sulle disposizioni di carattere recessivo dettate dall'art. 84 del D. Lgs. n. 163/2006, ma – all'opposto – la disciplina regionale, richiamando il principio di imparzialità insieme a quello di competenza, esige che la designazione dei componenti la commissione non sia frutto di scelte arbitrarie ed estemporanee, ma sia esercitata nell'ambito di metodi e parametri predeterminati, quali sono per l'appunto le rose di nominativi fornite dagli ordini professionali competenti.

Del resto, la giurisprudenza ha già affermato che la stazione appaltante non gode di una discrezionalità assoluta relativamente alla nomina dei soggetti che può designare quali componenti della commissione valutatrice, perché la norma delimita in maniera assoluta le categorie nell'ambito delle quali può essere esercitata la sua discrezionalità di scelta: la violazione delle regole sulla nomina della commissione si risolvono nella messa in pericolo sia della par condicio tra i concorrenti, che dell'imparzialità della scelta finale (T.A.R. Lazio, III, 21.11.2008, n. 10565).

Nel caso di specie, il Consorzio di miglioramento fondiario “Chavacourt”, dopo aver interpellato gli ordini professionali e - tra questi - il Collegio dei geometri della Valle d’Aosta (doc. 10 delle produzioni 5.12.2011 di parte ricorrente), ha proceduto alla designazione quale componente della commissione giudicatrice del tecnico Geom. Luca Boch (doc. 4 delle produzioni 5.12.2011 di parte ricorrente), il quale – tuttavia – non figura nell’elenco fornito dal relativo ordine professionale (doc. 11 delle produzioni 5.12.2011 di parte ricorrente).

Donde l’illegittimità del provvedimento di nomina della commissione tecnica per violazione del principio di imparzialità di cui costituiscono espressione gli artt. 84 del D. Lgs. n. 163/2006 e 25 comma 5 L.R. n. 12/1996, e - in via derivata - degli atti di gara e del provvedimento finale di aggiudicazione.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono come di regola la soccombenza nei confronti del Consorzio di miglioramento fondiario “Chavacourt”, e sono liquidate in dispositivo, mentre possono integralmente compensarsi nei confronti del controinteressato ing. Marco Fiou, che non è corresponsabile delle illegittimità riscontrate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Consorzio di miglioramento fondiario "Chavacourt" al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 (tremila), oltre I.V.A. e C.P.A., oltre al rimborso del contributo unificato.

Spese integralmente compensate tra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)